

Consiglio Regionale della Puglia  
I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

DECISIONE N. 9 DEL 19.3.1990

DISEGNO DI LEGGE "CONTRAZIONE MUTUO PER INTEGRAZIONE FONDI RIVENIENTI  
LEGGE 151/1981"

Relatore: Prof. Marcello RIZZO

2

Consiglio Regionale della Puglia  
I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

D.D.L. "Contrazione mutuo per integrazione fondi rivenienti legge  
151/1981"


R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,  
il presente provvedimento si prefigge di autorizzare per l'esercizio  
1990 la Regione Puglia a contrarre un mutuo per l'integrazione dei  
fondi rivenienti dalle assegnazioni statali alle Aziende di Trasporto  
ai sensi della legge 151/1981.

Detta integrazione ha carattere assolutamente straordina-  
rio, in previsione della riformulazione dei parametri di assegnazione  
da parte dello Stato, e tenuto conto delle maggiori assegnazioni  
che nei futuri esercizi potranno essere destinate alla Regione Puglia  
in considerazione della sempre crescente richiesta e ricorso al  
trasporto pubblico su gomma.

La I Commissione, nella seduta del 19.3.1990, ha esaminato  
il provvedimento in oggetto ed ha espresso su di esso parere favorevo-  
le e, pertanto, lo si propone all'approvazione di questo Consiglio  
regionale.

(Prof. Marcello RIZZO)





Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

3

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 9 del 19.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.3.1990 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data: 12.3.1990

- D.d.L. "Contrazione mutuo per integrazione fondi rivenienti legge 151/81

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. Sui presenti atti è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Rizzo, Festinante, Ciannamea (in sostituzione di Augelli),

contrario: Selleri.

di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Consigliere: RIZZO

6

Consiglio Regionale della Puglia  
I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

DISEGNO DI LEGGE "Contrazione mutuo per integrazione fondi riven-  
nienti Legge 151:1981"

ART. 1

1. La Regione Puglia è autorizzata per l'esercizio 1990 a contrarre, entro il limite di cui al 1° comma Art. 46 L.R. 30.5.77 n. 17, un mutuo o prestito obbligazionario per l'importo di f. 60 miliardi ad integrazione dei fon-  
di assegnati dallo Stato ai sensi della Legge 151/81, a favore delle Aziende di Trasporto.
2. Il mutuo sarà stipulato ad un tasso nominale massimo del 14% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minimo di 15 anni.
3. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'as-  
sunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberati-

Consiglio Regionale della Puglia

I<sup>A</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

vo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio Tesoriere di effettuare il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

5. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue f. 5.520.000.000 a par-

Consiglio Regionale della Puglia  
I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

tire dall'esercizio finanziario 1991 e fino all'esercizio finanziario 2025.

6. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, nei bilanci di previsione a partire dal 1991.

7. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con leggi di bilancio.

8. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e

7 A

per gli effetti dell'art.36 della L.R.30/5/77 n.17.

9. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti necessari nei seguenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata

Cap. 5121200 "Mutuo passivo per integrazione  
assegnazione statale fondi Aziende  
Trasporto ex legge 151/81" 60.000.000.000

Uscita

Cap. 0552014 "Integrazione contributo di esercizio  
alle Aziende pubbliche e private  
esercenti trasporto pubblico e locale" 50.000.000.000

Cap. 0552060 "Rimborso alle Aziende di trasporto  
delle minori entrate derivanti dalle  
facilitazioni tariffarie" 10.000.000.000